



Strasburgo, 24.11.2015
C(2015) 9500 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.11.2015

**relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite
un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.11.2015

relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 210, paragrafo 2, e l'articolo 214, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti relativa ai rifugiati, che richiede solidarietà, coesione ed efficienza. Le sfide sono comuni e le risposte devono essere coordinate.
- (2) Per la sua posizione geografica, la Turchia è un importante paese di accoglienza e di transito per i migranti, che entro la fine del 2015 ospiterà più di 2 milioni di richiedenti asilo e rifugiati, il numero più alto al mondo. La Turchia sta compiendo sforzi lodevoli per fornire massicci aiuti umanitari e sostenere un afflusso senza precedenti, in continuo aumento, di persone che cercano rifugio, e ha già speso più di 7 miliardi di EUR di risorse nazionali per affrontare questa crisi.
- (3) La Turchia e l'UE sono determinate ad agire in maniera concertata per sostenere e superare le attuali sfide. A questo scopo, un documento strategico che riflette l'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia volta a intensificare la loro cooperazione nell'assistenza ai siriani beneficiari di protezione temporanea e nella gestione dei flussi migratori, in un impegno coordinato per affrontare la crisi (qui di seguito: "il piano d'azione comune UE-Turchia"), approvato per referendum dalla Turchia il 15 ottobre 2015, si propone di affrontare la crisi dei rifugiati e la gestione della migrazione. Nelle conclusioni formulate lo stesso giorno, il Consiglio europeo valuta *"positivamente il piano d'azione comune con la Turchia nel quadro di un programma di cooperazione globale basato su condivisione delle responsabilità, impegni reciproci e conseguimento di risultati"* e dichiara che *"l'UE e i suoi Stati membri sono pronti a rafforzare la cooperazione con la Turchia e a intensificare significativamente il loro impegno politico e finanziario entro il quadro stabilito"*.
- (4) Come previsto dal piano d'azione comune UE-Turchia, l'UE deve mobilitare nuove e sostanziose risorse finanziarie in maniera costante e adeguata per aiutare la Turchia ad affrontare le necessità emergenti e la sfida costituita dalla presenza dei siriani beneficiari di protezione temporanea. I fondi andrebbero mobilitati nel modo più flessibile e rapido possibile. Le priorità e i settori in cui i fondi devono essere assegnati devono essere stabiliti in consultazione con le autorità turche, fatta eccezione per le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata. Saranno considerate prioritarie l'assistenza umanitaria immediata, l'assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.

- (5) I bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri hanno mobilitato finora un totale di 3,6 miliardi di EUR dall'inizio del conflitto siriano (circa 1,6 miliardi di EUR a carico del bilancio dell'Unione e 2 miliardi di EUR a carico degli Stati membri), classificandosi così collettivamente come il maggior donatore del mondo nell'affrontare le conseguenze della crisi. Questa dotazione ha permesso di fornire assistenza umanitaria urgente e ha sostenuto le capacità nazionali e locali di erogare servizi alle persone colpite dalla crisi (istruzione, sanità, servizi di base quali l'acqua e lo smaltimento dei rifiuti, sostegno ai mezzi di sussistenza). Tuttavia, i vari strumenti dell'Unione europea e i programmi degli Stati membri funzionano parallelamente, tramite diversi canali bilaterali (agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, agenzie nazionali, governi dei paesi di accoglienza).
- (6) Il titolo III della parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda fra l'altro la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi e l'aiuto umanitario. L'esercizio delle competenze dell'Unione in questi settori non ha per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro competenza, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del TFUE.
- (7) La Turchia figura come paese a reddito medio-alto nell'elenco dei paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (8) In virtù dell'articolo 210, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si concertano sui rispettivi programmi. Occorre pertanto incrementare la cooperazione. In virtù dell'articolo 210, paragrafo 2, e dell'articolo 214, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
- (9) L'obiettivo generale dello strumento per la Turchia è coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri per rafforzare l'efficacia e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.
- (10) L'assistenza dell'UE e degli Stati membri permetterà di fornire una risposta complessiva commisurata alle sfide. Tale risposta dovrebbe contribuire ad attenuare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati, sia per i rifugiati stessi che per la Turchia in quanto paese ospitante. Dovrebbe riunire i fondi e le iniziative dell'UE e quelli degli Stati membri per rispondere alle esigenze in maniera coordinata e globale.
- (11) Gli strumenti dell'UE attualmente usati per reagire alla crisi siriana, quali lo strumento europeo di vicinato (ENI)¹, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)², lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)³ e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP)⁴, e i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/96

¹ Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

² Regolamento (CE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

³ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

⁴ Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

del Consiglio relativo all'aiuto umanitario⁵ possono contribuire allo strumento per la Turchia nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Ogni forma di assistenza umanitaria a titolo dello strumento per la Turchia sarà gestita e fornita nel pieno rispetto dei principi umanitari e del consenso europeo sull'aiuto umanitario⁶.

- (12) Le azioni e le misure a carico del bilancio dell'Unione saranno svolte conformemente alle sue norme e ai suoi regolamenti finanziari: ciò comprende sia la gestione diretta e indiretta, sia i fondi fiduciari dell'Unione, che fanno parte degli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione⁷.
- (13) La Commissione prende atto dell'intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 500 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La Commissione invita gli Stati membri a impegnare formalmente le rispettive quote finanziarie secondo la ripartizione indicata nell'allegato, che si basa sulla chiave relativa al PIL.
- (14) La Commissione osserva che attualmente si registra un volume straordinario di "altre entrate" e dazi doganali, pari a 2 300 000 000 EUR, nel bilancio 2015; tali entrate sono dovute a un livello più alto di ammende incassate per violazione delle norme sulla concorrenza, a entrate dovute a investimenti e prestiti concessi, sanzioni, interessi di mora e dazi doganali superiori al previsto. Questo importo di 2 300 000 000 EUR fa parte del progetto di bilancio rettificativo 8/2015, recentemente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tali entrate straordinarie del bilancio 2015 saranno detratte dai contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE.
- (15) I contributi finanziari degli Stati membri devono essere inclusi nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁸,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 — Istituzione dello strumento per la Turchia a favore dei rifugiati

La presente decisione istituisce un meccanismo di coordinamento, lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati ("lo strumento"), volto ad aiutare la Turchia ad affrontare le esigenze immediate in termini umanitari e di sviluppo dei rifugiati e delle loro comunità di accoglienza, nonché le esigenze manifestate dalle autorità nazionali e locali nel gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.

Articolo 2 — Obiettivi dello strumento

1. Lo strumento mira a coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri.

⁵ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

⁶ Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, "Consenso europeo sull'aiuto umanitario", GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

⁷ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.

⁸ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

2. Il suo obiettivo specifico è rafforzare l'efficienza e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.
3. La Commissione provvede affinché tutte le azioni intraprese nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e le misure individuali degli Stati membri siano complementari a quelle coordinate nell'ambito dello strumento.

Articolo 3 — Ambito di applicazione e forma di sostegno

1. La Commissione coordina le azioni dell'Unione e degli Stati membri stabilendo le priorità e coordinando l'allocazione delle risorse.

A tale scopo essa opera secondo il meccanismo di cui all'articolo 5 della presente decisione.

2. Tramite lo strumento viene coordinata l'assistenza umanitaria, l'assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.
3. L'assistenza può assumere la forma di sovvenzioni, tranne se la natura del progetto da finanziare richiede un'altra forma di sostegno, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014.
4. La Commissione assicura che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dello strumento.

La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso ai progetti sostenuti dallo strumento.

Articolo 4 — Coordinamento delle risorse nell'ambito dello strumento

1. Lo strumento coordina un importo di 3 000 000 000 EUR.

Bilancio dell'UE

2. Dell'importo totale, 500 000 000 EUR sono forniti dal bilancio dell'UE, in funzione di singole decisioni di finanziamento a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e conformemente alle disposizioni finanziarie e ai requisiti del rispettivo atto di base.

Contributi degli Stati membri

3. Sulla base dei contributi finanziari che si sono impegnati a versare, gli Stati membri forniscono un importo di 2 500 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione stabilita nell'allegato della presente decisione.

Articolo 5 — Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dello strumento formula orientamenti strategici sul coordinamento dell'assistenza da fornire.

È inoltre incaricato di sorvegliare in permanenza l'attuazione dello strumento.

Il comitato direttivo è composto da due rappresentanti della Commissione e un rappresentante di ciascuno degli Stati membri.

La Turchia partecipa al comitato direttivo con funzioni consultive, al fine di garantire il pieno coordinamento delle azioni sul terreno, fatta eccezione per le azioni che forniscono un'assistenza umanitaria immediata.

La Commissione presiede il comitato direttivo.

Occorre garantire che i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato non si trovino in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. La Commissione rimane responsabile della decisione finale relativa alla determinazione delle priorità, all'identificazione delle azioni e all'allocazione dei fondi, cercando comunque di ottenere un consenso laddove possibile.
3. Su proposta della Commissione, il comitato direttivo redige e adotta il proprio regolamento interno entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione.
4. Al segretariato dello strumento provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 6 — Modalità di attuazione

1. La Commissione seleziona le azioni pertinenti e ne coordina l'attuazione, in particolare mediante un esame ex ante delle azioni proposte.
2. Sono considerate prioritarie le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata, assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell'afflusso di rifugiati.

Le autorità turche sono consultate su ogni azione diversa da quelle che forniscono assistenza umanitaria immediata.

La Commissione svolge regolarmente riunioni con le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia.

Bilancio dell'UE

3. Le azioni e le misure a carico del bilancio dell'Unione sono attuate in conformità delle sue disposizioni finanziarie e dei requisiti del rispettivo atto di base.

Contributi degli Stati membri

4. I contributi degli Stati membri diretti a finanziare azioni e misure selezionate e coordinate in conformità della presente decisione sono inclusi nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con disposizione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali contributi finanziari sono eseguiti direttamente dalla Commissione, in virtù dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o indirettamente, affidando compiti d'esecuzione del bilancio a entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresi organismi di diritto privato di uno Stato membro.
5. Le azioni che forniscono assistenza umanitaria immediata coordinate nell'ambito dello strumento sono selezionate ed eseguite secondo i principi sanciti dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Articolo 7 — Visibilità

La Commissione informa in merito alle azioni sostenute dallo strumento e le promuove, al fine di garantirne la visibilità.

Articolo 8 — Informazione, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione dello strumento.
2. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione dello strumento.
3. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione svolge una valutazione dello strumento in pieno coordinamento con gli Stati membri.

Articolo 9 — Disposizioni finali

1. Il presente strumento è istituito dal 1° gennaio 2016 per contributi finanziari a titolo degli esercizi finanziari 2016 e 2017. Entro il 21 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione il calendario dei loro contributi, comprese le scadenze previste per i pagamenti del periodo 2016-2017.
2. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina la capacità finanziaria, la durata e la natura del finanziamento.

Fatto a Strasburgo, il 24.11.2015

Per la Commissione